

Proposta per il riconoscimento dello status giuridico dei collaboratori parlamentari per riparare ad una lacuna che lede la dignità lavorativa della categoria in questione, nonché l'immagine e la struttura organizzativa dell'Istituzione parlamentare.

a cura dell'avv. Paola de Majo – Consigliere Responsabile Affari legali Aicp

Ad oggi, è grave ed anomalo che la figura lavorativa del collaboratore parlamentare ancora non abbia ricevuto un riconoscimento formale che ne stabilisca regole per l'accesso, diritti e doveri, come previsto presso il Parlamento europeo con una specifica disciplina entrata in vigore già dal 2009.

Eppure, si tratta di lavoratori che assumono importanti responsabilità e svolgono delicate mansioni nel coadiuvare gli eletti, per lo svolgimento delle funzioni legate al mandato parlamentare.

Il riconoscimento formale di una figura lavorativa già esistente, va incontro ad una fondamentale esigenza che è quella di qualificare l'occupazione per favorire corretti e proficui rapporti tra il lavoratore e il datore, tesi a contribuire allo sviluppo del settore in cui si opera. Iniziative normative finalizzate al predetto scopo sono ancor più necessarie qualora si tratti, come nel caso di specie, di una figura lavorativa che svolge le proprie attività nelle solenni stanze del Parlamento e che è destinata a gestire interlocuzioni e relazioni con gli uffici delle Istituzioni.

Conferire uno status giuridico ai collaboratori parlamentari attribuirebbe dignità ad una professione, rispetto alla quale, proprio l'assenza di una disciplina, ha determinato troppi pregiudizi che ledono tali lavoratori e l'immagine del Parlamento. Inoltre, il riconoscimento di questa figura lavorativa valorizzerebbe le competenze di quei professionisti che da anni, con correttezza e competenza, svolgono la

professione di collaboratori e che si sono dimostrati fondamentali risorse per lo svolgimento dei lavori parlamentari. Sul punto, infatti, si fa presente che all'interno del Parlamento vi sono collaboratori con un'esperienza ultraventennale che, solo grazie alle loro riconosciute competenze, sono riusciti a ricollocarsi nelle diverse legislature che si sono susseguite.

L'assenza di tale inquadramento giuridico genera, notoriamente, una moltitudine di ambiguità ed irregolarità nel rapporto di lavoro tra collaboratore e parlamentare, che il servizio di consulenza legale offerto, gratuitamente, da Aicp si trova troppo spesso ad accertare.

Al riguardo, anche alcune recenti inchieste giornalistiche hanno fatto emergere casi di sfruttamento in cui il collaboratore veniva vessato con richieste di prestazioni lavorative palesemente estranee alle attività legate al mandato parlamentare, poiché collegate ad esigenze strettamente personali del datore/parlamentare.

È necessario eliminare ogni ambiguità determinata dall'assenza di regole e che incentiva un utilizzo distorto delle risorse destinate all'esercizio del mandato, che non possono essere impiegate per avvalersi di personale a cui assegnare mansioni oggettivamente estranee all'attività parlamentare e politica.

Nondimeno, bisogna altresì escludere situazioni in cui potrebbe essere il collaboratore ad abusare del proprio ruolo ai danni dell'Istituzione.

A titolo di esempio, si ricorda che, di recente, è emerso il caso di un collaboratore - attualmente condannato per associazione mafiosa e falso - che sfruttava le prerogative del proprio datore/parlamentare - previste all'art. 67, della legge n. 354/1975 - per svolgere visite nelle carceri ed incontrare i boss detenuti al 41 bis con i quali, a quanto è dato sapere, pianificava iniziative illecite.

È chiaro che l'assenza di una disciplina - a tutela sia del collaboratore che del parlamentare/datore - che individui e circoscriva le prestazioni, i diritti e i doveri legati all'esercizio della professione, favorisce condotte e atti illegittimi.

La necessità di introdurre delle regole risponde anche ad ovvi motivi di trasparenza sul personale scelto dagli eletti, che viene retribuito con risorse pubbliche.

Infatti, in una recente sentenza del 17 marzo 2021, emessa dal Tribunale di Roma, il giudice, nel decidere su una vicenda legata al licenziamento illegittimo di un collaboratore parlamentare, ha affermato che rispetto al rapporto di lavoro in questione "risponde all'interesse del cittadino conoscere le modalità con cui i parlamentari esercitano il loro mandato".

Ed ancora, l'esigenza di disciplinare la figura del collaboratore è divenuta ancora più urgente a seguito dell'approvazione definitiva, mediante referendum del 2020, della legge costituzionale n. 1/2020 che ha drasticamente ridotto il numero dei parlamentari e che richiede anche di riconsiderare la figura del collaboratore, per garantire un adeguato supporto all'attività dei parlamentari, nell'ambito di una disciplina che, si ribadisce, riconosca formalmente questa figura lavorativa.

Tanto premesso, si propongono di seguito alcune disposizioni allo scopo di introdurre lo status giuridico del collaboratore parlamentare.

Tale proposta rappresenta un mero testo base utile a pervenire, a stretto giro e in accordo con la Presidenza, ad un testo definitivo che possa essere oggetto di una delibera dell'Ufficio di Presidenza.

Proposta di delibera sul riconoscimento della figura del collaboratore parlamentare

Art. 1.

(Riconoscimento della figura professionale)

1. Il collaboratore parlamentare, di seguito « collaboratore », è un membro del personale esterno alla amministrazione della Camera dei deputati/del Senato della Repubblica, di seguito « Camera »/« Senato », che coadiuva il deputato/senatore, nell'esercizio delle funzioni legate al suo mandato.

Art. 2

(Requisiti per l'assunzione e incompatibilità)

1. Per essere assunti in qualità di collaboratore, occorre essere in possesso dei requisiti seguenti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) godere dei diritti politici;
- c) non avere condanne penali o procedimenti penali pendenti.

2. Ai fini della sottoscrizione del contratto, di cui all'articolo 4, il collaboratore deve aver raggiunto un'istruzione secondaria superiore attestata da un diploma e un'esperienza lavorativa attinente alle attività di cui all'articolo 3 ovvero, nell'interesse del servizio, è richiesta una formazione universitaria attestata da un diploma di laurea per le attività di cui all'articolo 3, lettera b).

3. Non possono svolgere l'incarico di collaboratore coloro che hanno un rapporto di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il terzo grado con il deputato/il senatore.

4. Non può altresì svolgere l'incarico di collaboratore chiunque abbia un rapporto di lavoro, a qualsiasi titolo, con la Camera/il Senato.

Art. 3

(Compiti del collaboratore)

1. Il collaboratore svolge una o più delle seguenti attività in favore del deputato/del senatore:

a) servizi di segreteria; gestione dell'agenda degli impegni parlamentari; interlocuzioni con gli uffici del Parlamento; relazioni istituzionali con gli enti governativi, i portatori di interesse, le associazioni di categoria e qualsiasi soggetto esterno con il quale la funzione parlamentare richieda di intrattenere delle relazioni, ivi compresi gli elettori;

b) collaborazione nell'elaborazione e nella redazione degli atti parlamentari tipici relativi all'attività legislativa, alle funzioni di indirizzo e controllo; analisi e monitoraggio dell'attività inerente ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni parlamentari; attività di studio di atti e provvedimenti nonché redazione di pareri giuridici; qualsiasi altro atto e attività connessa allo svolgimento del mandato parlamentare che richieda assistenza tecnico-legislativa, attività di documentazione e ricerca;

c) redazione di comunicati stampa; gestione degli strumenti di comunicazione politica anche su piattaforma *web (social media)* ed elaborazione di contenuti digitali, gestione dei rapporti con la stampa e con i mezzi d'informazione e ogni altra attività di comunicazione relativa alle attività politico/istituzionali del parlamentare.

2. Il deputato/Il senatore non può avvalersi delle prestazioni del collaboratore per esigenze che esulano dalle attività di cui al comma 1 o comunque non collegate alle funzioni inerenti l'esercizio del mandato parlamentare.

Art. 4

(Contratto di lavoro)

1. I deputati/I senatori sottoscrivono con i collaboratori un contratto di lavoro, presso l'ufficio competente della Camera/del Senato che è tenuto a verificarne la conformità alle norme di diritto vigente.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, i contratti di cui al comma 1 hanno durata commisurata a quella della legislatura.
3. Il rapporto di lavoro di cui al presente articolo ha natura fiduciaria e non instaura alcun rapporto di impiego o di servizio tra il collaboratore e l'amministrazione della Camera/del Senato.

Art. 5

(Obbligo di fedeltà, lealtà e non concorrenza)

1. Il collaboratore deve mettere a disposizione del deputato/del senatore, con lealtà e correttezza, la propria capacità lavorativa per le attività ad esso assegnate e collegate all'esercizio del mandato parlamentare. Qualora svolga seconde attività deve darne comunicazione al deputato/al senatore al fine di verificare eventuali incompatibilità e/o conflitti di interesse con lo svolgimento delle funzioni connesse al

mandato parlamentare che possano oggettivamente compromettere le prestazioni del collaboratore o ledere gli interessi e la reputazione del deputato/del senatore.

2. Il collaboratore non può utilizzare le attribuzioni che sono inerenti al proprio *status* per conseguire interessi personali che esulano dalle proprie funzioni.

Art. 6

(Registro dei collaboratori parlamentari e trasparenza)

1. All'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro del collaboratore, questi è iscritto nel registro dei collaboratori parlamentari, di seguito « registro », istituito presso la Camera/il Senato con l'indicazione del deputato/del senatore per il quale presta servizio.

2. L'Ufficio di Presidenza della Camera/del Senato disciplina l'istituzione e la tenuta del registro che regola l'accesso dei collaboratori in esso iscritti nelle sedi della Camera/del Senato.

3. In conformità al principio di trasparenza, il registro dei collaboratori parlamentari di cui al comma 1 è accessibile alla consultazione mediante pubblicazione sul sito *internet* della Camera/del Senato.

Art. 7

(Rinvio disciplina)

1. L'Ufficio di Presidenza con successiva delibera provvede:

a) ad individuare le tipologie di contratto applicabili al rapporto di lavoro tra deputato/senatore e collaboratore, i gradi di inquadramento rispetto ai criteri

connessi alle specifiche competenze richieste al collaboratore e le fasce retributive applicabili in conformità all'articolo 36 della Costituzione;

b) a disporre che l'amministrazione della Camera/del Senato debba effettuare, la redazione delle buste paga, l'erogazione delle retribuzioni, il versamento dei relativi oneri previdenziali e fiscali - agendo da sostituto d'imposta - e delle ulteriori spettanze del collaboratore connesse al rapporto di lavoro.

2. Ai fini del comma 1, lettera b), con ulteriore decisione si delibera l'istituzione nel Bilancio interno della Camera/del Senato di un Fondo specifico ove destinare le risorse relative al pagamento delle retribuzioni e degli ulteriori oneri legati al rapporto di lavoro tra deputato/senatore e collaboratore, allo scopo di separare le medesime dalle ulteriori risorse riconosciute al parlamentare per l'esercizio del mandato.